

ASSICURAZIONE KASKO
DANNI AI VEICOLI

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE EMILIA ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VIALE ALDO MORO N. 50
40127 BOLOGNA
C.F. 80062590379
CODICE CIG

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2018

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24.00 di ogni:	31.12
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Art.1	Definizioni
Art.2	Veicoli assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Ispezione delle cose assicurate
Art.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14	Coassicurazione e delega
Art.15	Clausola Broker
Art.16	Rinvio alle norme di legge
Art.17	Estensioni territoriali
Art.18	Legittimazione
Art.19	Validità delle norme dattiloscritte
Art.20	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.21	Trattamento dei dati

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 2	Prestazioni aggiuntive

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art.1	Eventi esclusi
-------	----------------

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Determinazione/Valutazione del danno
Art.5	Mandato dei periti
Art.6	Identificazione dei veicoli
Art.7	Limite massimo dell'indennizzo
Art.8	Riparazioni
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Rinuncia all'azione di surroga
Art. 11	Ritrovamento

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1	Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Ente :	L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno espressa in misura fissa che il Contraente tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte di danno espressa in misura percentuale che il Contraente tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Beni/oggetti/cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa, compresi valori, animali, piante. Essi sono detti anche enti assicurati.
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Audio-fono-visivi	La radio, il lettore di CD, il mangianastri, il registratore, il televisore, l'impianto HI-Fi, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato, forniti dalla casa costruttrice. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini o del cupolino.
Veicolo :	Mezzo di trasporto, ai sensi di quanto previsto dal codice della strada, comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati

Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote e/o altra rivista specializzata o da rivenditori autorizzati o in mancanza il valore del mercato.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nonché il caso in cui il veicolo a seguito di furto o rapina non venga più ritrovato.
Danno parziale	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché privata, compresa la sosta e la fermata ed il ricovero dello stesso.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Rischio in itinere	I trasferimenti effettuati con il veicolo dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata. La garanzia si intende operante, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.

Art.2 – Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi) ai Consiglieri regionali (compreso il Presidente), agli Assessori regionali ed al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, ed utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato o dell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica o incarico ricoperti, compreso il rischio in itinere, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Si intendono assicurati gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi stabilmente installati nei veicoli.

Sono esclusi i veicoli di proprietà del contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamenti-Diminuzioni del rischio – Buona fede

Le mancate e/o inesatte e/o reticenti dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e/o a eventuali successivi aggravamenti, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892,1893,1894 e 1898 del C.C., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che nei casi di diminuzione di rischio la riduzione del premio sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza quanto oggetto della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3 - Durata del contratto – proroga –rinnovo-disdetta

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata annuale.

E' facoltà del Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una

revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, in rate annuali, ovvero a richiesta del Contraente in rate semestrali al 30.06 e 31.12. di ogni anno, senza applicazione dei diritti di frazionamento. Tale termine di pagamento, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., è giustificato dalla natura e dall'oggetto del contratto nonché dalla necessità tecnico-contabile di mantenere uniformità nel pagamento dei premi annuali di tutti i contratti assicurativi dell'Ente.

Tale previsione è valida anche per il pagamento di appendici a titolo oneroso. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza; poiché esso è determinato in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria sul numero delle persone assicurate denunciati dalla Contraente.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e/o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno

essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o comunicazione PEC in firma digitale. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o comunicazione da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e viceversa

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra Parte e viceversa.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente, ovvero ove ha sede l'Assicurato.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla scadenza dei semestri, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (data del sinistro, n. del sinistro);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e data di liquidazione);
- d) sinistri senza seguito (con indicazione della data di chiusura della pratica e motivazione);

e) generalità del denunciante Assicurato;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria, quest'ultima provvederà ad informare le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6) al presente contratto.

Art.15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 4% del premio imponibile.

Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17 – Estensioni territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della

Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.
L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

Art.18 – Legittimazione

La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati stessi anche se qui non formalmente dichiarato.

Art.19 – Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e, nel caso di coassicurazione, della ripartizione del rischio tra le società.

Art.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- Ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Ad inserire, nei contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contraente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora l'assicuratore:

- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG);
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento all'assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, il Contraente verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'assicuratore e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora l'Assicuratore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione al Contraente, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Contraente.

Il Contraente prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo, in occasione dell'esercizio del mandato o dell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica o incarico ricoperti, compreso il rischio in itinere, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di e/o contro le perdite e/o i danni di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio), dolo di terzi; sono inoltre compresi i danni subiti dagli impianti elettrici, circuiti compresi, del veicolo dovuti a "fenomeno elettrico" comunque manifestatosi;
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono inoltre compresi i guasti arrecati dai ladri ed i danni verificatisi durante la circolazione avvenuta successivamente al furto o alla rapina – anche se conclusi allo stato di tentativo – e rilevati al momento del ritrovamento del veicolo;
- c) kasko totale, ovvero ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione, causa fortuita e violenta, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli;
- d) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio, dolosi e vandalismo.
- e) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate, frane, smottamenti e slavine, terremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di neve e ghiaccio, caduta di sassi o di alberi, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali, nonché i danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare; sono compresi i danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, il crollo di edifici e manufatti in genere, di ponti, sprofondamento di strade, possono cagionare ai veicoli assicurati;
- f) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi; sono compresi anche i danni ai fari, fanalini, specchi retrovisori esterni, solo se si verificano congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente polizza;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

1) La società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6 ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, art. 2, utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato o dell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica o incarico ricoperti, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

2) In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 6 ad

indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino e o trasporto fino alla officina più vicina. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.

3) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, dei danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

4) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

5) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per l'attivazione dell'airbag dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

6) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale cancellazione al P.R.A. del veicolo.

7) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per le spese di immatricolazione di un eventuale nuovo veicolo in sostituzione del veicolo demolito a seguito di sinistro indennizzabile.

8) In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), i costi relativi al noleggio di un veicolo sostitutivo sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Sezione 6. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi e delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
6. verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
7. conseguenti a traino attivo o passivo, salvo che siano determinati da stato di necessità o dovere civico.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza il Settore competente della Contraente, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente se intervenuta e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo assicurato, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo assicurato rilasciata dal PRA

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione dell'Assicurato ove risulti che al momento del sinistro il veicolo era utilizzato in occasione dell'esercizio del mandato o dell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta.

L'Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote/o altre pubblicazioni di riferimento, in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi che risultino stabilmente installati sui veicoli assicurati.

Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: in caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C..

Danno Totale: in caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6).

Nel caso in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l'Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il danno parziale verrà parificato al danno totale.

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo assicurato la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore riportato nei listini Quattroruote e/o altra rivista specializzata, se il sinistro è avvenuto successivamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art.5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite al 50%. Si precisa che per le Parti si intende Compagnia e Assicurato.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli assicurati, oltre all'obbligo di registrazione delle missioni in apposita documentazione o registri; in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto ad attestare che al momento del sinistro l'uso del veicolo era effettuato in occasione dell'esercizio del mandato o dell'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica o incarico ricoperti.

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'importo del danno liquidato per il danno al veicolo, non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
A tale importo si aggiungono, se e nella misura in cui fossero spettanti, le somme assicurate per le altre garanzie elencate nell'Oggetto dell'Assicurazione.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale del P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C., e salvo il caso di dolo, nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato danneggiato.

Art.11 – Ritrovamento

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo assicurato (ed accessori), avendo facoltà di rientrare nel possesso di quanto recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, per una somma/massimale ed un premio annuo anticipato calcolato sul numero degli Assicurati e pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Somma assicurata a P.R.A. €	40.000,00
Numero persone assicurate (Presidente, Assessori regionali, Consiglieri regionali, Sottosegretario alla Presidenza)	60
Premio annuo lordo complessivo €	

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e/o franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Franchigie

La garanzia viene prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia
Sezione 3, Art. 1: lettera a) incendio	Somma assicurata	//
lettera b) furto		//
lettera c) kasko		€ 154,00
lettera d) eventi sociopolitici		€ 154,00
lettera e) eventi atmosferici e diversi		€ 154,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera f) Cristalli	1.000,00	//
Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate	1.032,91	//
Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale	516,46	//
Sezione 3 Art. 2 – Auto Sostitutiva	516,46	//
Sezione 3 Art. 2 – Soccorso vittime della strada	258,23	//
Sezione 3 Art. 2 – Perdita delle chiavi	300,00	//
Sezione 3 Art. 2 – Ripristino airbag	1.000,00	//
Sezione 3 Art. 2 – Cancellazione al P.R.A.	516,46	//
Sezione 3 Art. 2 – Immatricolazione nuovo veicolo	516,46	//

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

CONTRAENTE

LA SOCIETÀ